

COMUNE DI LONGARE

Allegato SUB "A" alla delibera C.C.
N. 3 del 26-02-1998

Il Segretario Comunale



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS

CON CONDUCENTE.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Disciplina del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- b) dal D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 733 del 18 giugno 1931, nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- e) dai regolamenti CEE n. 543/69 e 1463/70;
- f) dal D.M. 18 aprile 1977;
- g) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 85;
- h) dalla L.R. 30 ottobre 1998, n. 25;
- i) dalla delibera del Consiglio Regionale n.124 del 19/11/1997;
- l) dal D.M. Trasporti 19 novembre 1992;
- m) dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone deve essere svolto con l'impiego di autobus, minibus muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54 comma 1, lettera b), nonché dagli artt. 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285.

Si ha noleggio con conducente quando il noleggiatore autorizzato si obbliga a compiere uno o più viaggi, ordinati dal richiedente il servizio, a fronte di un determinato corrispettivo. Il presente regolamento non disciplina la locazione di veicoli senza conducente.

Art. 3 - Veicoli destinati al servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto persone può essere effettuato esclusivamente dai gestori regolarmente autorizzati, con veicoli muniti di carta di circolazione rilasciata in conformità alle norme in vigore oppure con veicoli autorizzati, dalle competenti autorità, allo svolgimento del servizio.

I veicoli utilizzati per il servizio sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento nonché delle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione.

Art. 4 - Vettori autorizzati

Per svolgere il servizio di noleggio autobus con conducente è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 8 del presente regolamento. Copia autentica della autorizzazione Comunale deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Possono essere autorizzate a svolgere il servizio imprese individuali o societarie che esercitino professionalmente l'attività di trasporto di persone.

Chiunque esercita il servizio di noleggio con conducente di veicoli per il trasporto di persone senza la prescritta autorizzazione è punito a norma dell'art. 669 del Codice Penale così come modificato dall'art. 33 della Legge 24.11.1981, n. 689. Il gestore di un'impresa autorizzata ad esercitare il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone è denominato noleggiatore.

Sono soggetti alle norme del presente regolamento, per quanto ad essi applicabili, sia i titolari che i conducenti dipendenti delle imprese di noleggio.

Art. 5 - Cooperative e Consorzi

I noleggiatori possono costituire Cooperative di servizio o Consorzi per migliorare la gestione del servizio.

Lo Statuto delle cooperative di servizio e dei consorzi deve essere compatibile con le norme del presente regolamento.

Art. 6 - Obblighi del noleggiatore.

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o da dipendenti che agiscono a nome e per conto del titolare stesso.

E' fatto obbligo adibire alla guida personale regolarmente abilitato il cui nominativo deve, comunque, essere segnalato all'Amministrazione Comunale.

I locali adibiti a rimessa ed i veicoli di servizio devono essere sempre tenuti in buon ordine. La rimessa stessa deve essere segnalata all'esterno da una insegna visibile. ***Ai noleggiatori non è consentito far stazionare in posti pubblici fissi i veicoli per offrire al pubblico il servizio.***

Il noleggiatore non può trasportare un numero di persone superiore a quello espressamente previsto nella carta di circolazione.

E' fatto divieto di procurare il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Art. 7 - Obblighi particolari del noleggiatore autorizzato.

Il noleggiatore può chiedere al Sindaco di sospendere temporaneamente il servizio per il periodo annuale di ferie fissato in trenta giorni consecutivi. In caso di comprovata necessità il periodo feriale può essere frazionato in due periodi.

Art. 8 - Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita Commissione di cui faccia parte tra l'altro un rappresentante del settore trasporti della provincia competente per territorio ed i rappresentanti delle associazioni di categorie e delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

3.La Commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'articolo 14 riguardante l'assegnazione di nuove autorizzazioni e redige la relativa graduatoria.

4.Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della commissione, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile.

5.Nel corso del servizio la commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.

6.Qualora gli autobus non risultino trovatisi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la commissione può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

7.La commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati.

TITOLO II

Numero dei veicoli

Art. 9 - Determinazione del numero, tipi e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio.

1. Il Consiglio comunale determina con proprio atto: numero, tipi e caratteristiche degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente si dovrà tener conto dei seguenti rapporti massimi e delle seguenti esigenze operative riscontrate:

a) Autobus: Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, escluso il conducente.

1) per una popolazione del territorio comunale non inferiore a quattromila abitanti: una autorizzazione;

2) una ulteriore autorizzazione per ogni successivo scaglione di quattro mila abitanti con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.

b) Trasporti per la scuola dell'obbligo e trasporto per disabili

1) I Comuni potranno rilasciare le specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili, senza necessità di alcun contingentamento. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

3. Le autorizzazioni di cui al punto a) possono essere rilasciate d'intesa tra più Comuni, la cui popolazione non superi la soglia minima prevista, secondo le forme associative e di cooperazione stabilite dalla Legge 8 giugno 1990, a. 142

4. Nei casi di incrementi particolari dei contingenti, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, si rende necessario che la decisione sia preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino competente e dalle Associazioni e OO.SS di categoria maggiormente rappresentative

Art. 10 - Parziale ritiro delle autorizzazioni e dei certificati

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività o i certificati rilasciati per i **veicoli possono essere ritirati dal Sindaco**, sentita la "Commissione noleggi", nel caso sia necessario procedere alla trasformazione dei servizi o per motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero dei veicoli impiegati la riduzione sarà attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, sentito il parere della "Commissione noleggi".

TITOLO III

Rilascio delle autorizzazioni

Art. 11 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.

2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco.

Possono chiedere il rilascio della autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.

Art. 12 - Requisiti soggettivi

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448;
- b) possesso della cittadinanza italiana o della, cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;
- c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
- d) autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
- e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
- g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni.

Art. 13 - Requisiti dell'impresa.

1. Se trattasi di società, in aggiunta occorre attestare:

- a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CC.I.AA. competente per territorio;
- b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
- c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'apposita commissione comunale di cui all'articolo 8.

2. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:

- a) elenco soci;
- b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

Art. 14 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi disponibilità, viene effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 15 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal sindaco in base alla graduatoria di cui all'articolo 14 ed è riferita ad un singolo autoveicolo, cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

Agli effetti del presente regolamento il Sindaco rilascia al richiedente l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con l'indicazione del numero e del tipo dei veicoli adibiti al servizio.

Rilascia inoltre per ciascun veicolo un certificato, nel quale sono riportati gli estremi dell'autorizzazione e quelle della carta di circolazione riferitesi al veicolo stesso.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare, al competente ufficio comunale, entro otto giorni le eventuali variazioni relative:

- all'ubicazione della rimessa;
- alla titolarità dell'impresa;
- alla sede dell'impresa.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le variazioni sul documento autorizzatorio.

L'autorizzazione e i certificati dovranno essere restituiti al Sindaco in caso di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 16 - Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per la assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con un punteggio massimo fino a tre;..
- b) periodi di servizi prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: con un punteggio massimo fino a tre;
- c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con un punteggio massimo fino a due;
- d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due;

- e) soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: con un punteggio massimo fino a tre.
2. In caso di parità di titoli si può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 17 - Cause di impedimento all'assegnazione della autorizzazione

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
 - b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

Art. 18 - Inizio del servizio

Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa;
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio da noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
- c) certificato di abilitazione professionale di tipo kb, kd;
- d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo;

Il predetto termine potrà essere prorogato di ulteriori 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio.

Art. 19 - Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

L'intestatario dell'autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale e nel caso l'esercizio dell'attività si sia svolto nel rispetto delle norme del presente regolamento comunale.

Art. 20 - Vidimazione annuale

L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del N.C.d.S., è inoltre soggetta, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a vidimazione annuale.

Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Art. 21 - Trasferibilità dell' autorizzazione .

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

TITOLO IV

Prescrizioni del servizio

Art. 22 - Divieti per i conducenti dei veicoli noleggiati

Ai conducenti dei veicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
periodi di sosta;

- a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
- b) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) chiedere a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri del veicolo;
- d) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 23 - Obblighi dei conducenti dei veicoli noleggiati

I conducenti i veicoli in servizio di noleggio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque, tenere un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
 - a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno delrautoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - e) tenere comportamento corretto con il pubblico;
 - f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
 - h) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dll'autorizzazione;
 - i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

Art. 24 - Responsabilità dell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

TITOLO V

Tariffe

Art. 25 - Tariffe e controlli

1. Le tariffe sono stabilite annualmente in base ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.
2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le camere di commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.
3. La commissione di cui all'art. 8 ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
4. Qualora la commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre alla Giunta comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29.

TITOLO VI

Tipo e caratteristiche dei veicoli

Art. 26 - Sostituzione o riattamento dei veicoli

Con nulla osta del Sindaco sono consentite sostituzioni di veicoli, purchè sia garantito il tipo di servizio per il quale l'autorizzazione è stata concessa previa verifica da parte della Commissione noleggi di cui all'art. 8. Qualora le caratteristiche del veicolo risultino non conformi alle disposizioni del presente regolamento si provvederà alla sospensione del certificato di cui all'art. 15, comma2.

E' fatto obbligo al proprietario dei veicoli di provvedere immediatamente ad eliminare le eventuali difformità riscontrate.

Qualora il titolare non ottemperi alle disposizioni sopra citate, l'Autorità Comunale disporrà per il ritiro dello stesso certificato.

In caso di sostituzione del veicolo dovrà essere variata l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo contenute nell'autorizzazione.

TITOLO VII

Sanzioni

Art. 27 - Sanzioni

I noleggiatori che non osservino le disposizioni di legge in materia o gli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale o il cui comportamento dia luogo a fondate lamentele, incorrono, indipendentemente da eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida per infrazioni di lieve entità;
- b) sospensione dell'autorizzazione;
- c) revoca dell'autorizzazione.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) vengono adottati dal Sindaco, sentito il parere vincolante della "Commissione noleggi".

Art. 28 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 8, eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 29 .Revoca dell'autorizzazione

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene adottato a seguito di delibera della Giunta Comunale, sentito il parere della "Commissione" di cui all'art. 8 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia subito due sospensioni e commesso una ulteriore infrazione nell'arco di 12 mesi consecutivi;
- b) quando vengono meno i requisiti previsti per il rilascio;
- c) quando l'attività viene esercitata, anche temporaneamente, da persone non titolari dell'autorizzazione o da personale dipendente non regolarmente assunto;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
- e) quando l'attività non corrisponda alle condizioni previste per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali, d'illeggi tributarie o sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio;
- i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 30 - Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Sindaco, sentita la "Commissione" nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 17 del presente regolamento;
- b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art. 19 del presente regolamento;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni senza giustificati motivi;
- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
- e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
- f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio qualora lo stesso non sia stato sostituito entro 90 giorni, previa l'autorizzazione di cui all'art. 29????;
- g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'art. 20.

Art. 31 - Procedura per le sanzioni

I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti, potranno essere presentate note difensive entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della notifica della contestazione.

In caso di rigetto delle giustificazioni, l'autorità comunale ne indicherà le motivazioni nel provvedimento.

Art. 32 - Rimborsi di tributi

In tutti i casi di sospensione, revoca, e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 33 - Ulteriori sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 TU 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 34 - Reclami ed esposti

In caso di segnalazioni da parte degli utenti, di particolari disservizi, il Sindaco, accertate eventuali responsabilità, può adottare d'urgenza eventuali provvedimenti cautelativi.

Art. 35 - Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Provincia ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30.10.1998, n. 25. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Regolamento dovrà essere disposta con deliberazione Consigliare, da sottoporsi preventivamente all'approvazione della Provincia, come previsto al primo comma del presente articolo.

Art. 36 - Disposizioni finali.

Indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono applicabili anche le altre norme regolamentari comunali che direttamente o indirettamente disciplinino la materia e non siano in contrasto col presente Regolamento.